



Decreto rettorale n. 2580 del 24.10.2016

BANDO PER 20 BORSE DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI TUTORATO ALLA PARI DA SVOLGERSI PRESSO IL SETTORE PER LE RELAZIONI CON STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP DELLA "SAPIENZA" UNIVERSITA' DI ROMA - A.A. 2016/2017.

IL RETTORE

VISTO il dispositivo direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 (cd DD Deleghe);

VISTO Il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2016 e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2016 approvato con delibera n. 389 dal Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2015, ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2016-2018 approvato con delibera n. 390 nella medesima seduta con le relative allocazioni di risorse sui conti di bilancio;

VISTA la disposizione direttoriale n. 40 del 15.01.2016, riguardante l'assegnazione del budget ai Direttori dell'Area relativamente all'esercizio 2016;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione il 18.12.2014 con delibera n.315, e modificato dal Consiglio di amministrazione il 27.10.2015 con delibera n.311, ed emanato con D.R. 65 del 13.01.2016;

VISTO il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 ottobre 2008, emanato con D. R. n. 001076 del 31 ottobre 2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18 novembre 2008;

VISTO l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTA la D.D. n.4423 del 7 ottobre 2016, con la quale è stata accantonata la somma di € 118.125,00 per l'emanazione dei Bandi per Borse di collaborazione per attività di Tutorato alla pari da svolgere presso il "Settore per le relazioni con gli studenti disabili", e per Borse di collaborazione per attività di Tutorato alla pari in favore di studenti disabili;



ART. 1 (oggetto)

E' indetto, per l'anno accademico 2016/2017, un concorso per l'attribuzione di n. 20 borse di collaborazione studenti, da destinarsi all'attività di supporto in favore degli studenti disabili presso il Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap.

ART. 2 (durata e periodo di svolgimento attività)

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 240 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze dell'Università, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno, nell'a.a. 2016/2017. Al termine nelle 240 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 (servizi richiesti)

I servizi richiesti ai borsisti, sono i seguenti:

- scansione dei testi per gli studenti non vedenti;
- contribuire all'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti disabili;
- supporto durante le prove di accesso/orientamento/esami profitto;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni;
- espletamento delle pratiche amministrative presso le segreterie amministrative;
- richieste informazioni presso le strutture didattiche.

Se necessario, il tutorato alla pari può prevedere il supporto, nell'attività didattica, degli studenti disabili.

ART. 4 (organizzazione dell'attività e obblighi del borsista)

Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dall'Amministrazione.

Si fa presente che nel calendario dei turni non sono previste agevolazioni per i laureandi.

La struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ prima dell'inizio dell'attività di collaborazione, gli studenti dovranno seguire un corso di formazione obbligatorio;
- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ il borsista che decade dalla borsa di collaborazione prima del termine delle 240 ore non può percepire la seconda o terza rata della borsa, se questa fosse già stata percepita, lo studente è tenuto a restituirne l'importo.

ART. 5 (corrispettivo e modalità di liquidazione)

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 2.100,00 esente da imposte. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Il compenso viene corrisposto al borsista in tre rate posticipate al raggiungimento delle 80, 160 e 240 ore di collaborazione, con modalità che verranno comunicate in seguito, sulla scorta di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina, ai sensi di quanto disposto da l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e dal codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti.

Lo studente, in caso di rinuncia, ha diritto al pagamento delle ore lavorate, nel caso in cui abbia svolto almeno 80 ore di attività di collaborazione.



Nel caso di risoluzione del contratto per motivi diversi dalla rinuncia o dalla laurea, il beneficiario non riceverà nessun emolumento.

ART. 6 (destinatari)

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente gli studenti immatricolati ed iscritti alla "Sapienza" università di Roma ai seguenti corsi di studio:

- a. Laurea;
- b. Laurea Specialistica o Magistrale;
- c. Laurea Specialistica o Magistrale a ciclo unico;
- d. Laurea Magistrale a percorso unitario.

ART. 7 (requisiti di ammissione)

Possono partecipare alla selezione gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

Studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario

- a) essere iscritti, nell'anno accademico 2016/2017, agli anni successivi al primo;
- b) non essere stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando;
- c) aver ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi prescelto, con riferimento all'anno accademico 2015/2016.

Studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale

- a) essere immatricolati nell'a.a. 2016/2017;
- b) non essere stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nel presente bando.

La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata anche prima della effettiva immatricolazione o iscrizione nell'a.a. 2016/2017. In questa circostanza, in caso di vincita, prima di poter iniziare l'attività a tempo parziale è necessario perfezionare l'immatricolazione o iscrizione entro il termine indicato nel Manifesto degli Studi dell'anno accademico 2016/2017.

ART. 8 (esclusioni)

1. Sono esclusi dalla selezione gli studenti:
 - non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
 - in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolati o iscritti per l'anno accademico 2016/2017.
2. Sono, inoltre, esclusi dalla selezione gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando sia gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, sia quelli di secondo livello sia quelli a ciclo unico o percorso unitario.

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

- a. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;



- b. gli anni di iscrizione fuori corso;
- c. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
 - non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).
3. Gli studenti immatricolati o iscritti a corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale a percorso unitario sono esclusi dalla selezione, oltre che nei casi descritti dai commi precedenti, anche se nei corsi di studio precedentemente frequentati siano stati iscritti per più di tre volte oltre la durata legale dei corsi stessi, sommando sia gli anni di iscrizione fuori corso che quelli come ripetente. Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si fa riferimento a quanto indicato nei commi precedenti.
 4. Sono, altresì, esclusi dal concorso gli studenti che presentino domanda di partecipazione avendo già partecipato a due concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per il corrente anno accademico.

Art. 9 (esclusioni per incompatibilità)

Sono esclusi per incompatibilità dall'assegnazione di borse di collaborazione gli studenti:

1. con titolo straniero che richiedono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero di valore equivalente o superiore a quello per cui si immatricolano/iscrivono nell'a.a. 2016/2017;
2. che si iscrivono a corsi singoli nell'a.a. 2016/2017;
3. che negli anni accademici precedenti o in quello corrente hanno dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
4. che hanno ricevuto una valutazione negativa sull'attività di collaborazione prestata nei precedenti anni accademici;
5. che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello corrente e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
6. che si siano trasferiti ad altra sede universitaria per il corrente anno accademico;
7. abbiano rinunciato agli studi per il corrente anno accademico;
8. abbiano sospeso gli studi per il corrente anno accademico oppure siano decaduti dagli studi per il corrente anno accademico;
9. si laureino nel corrente anno accademico senza effettuare il pagamento dell'intero ammontare totale annuale delle tasse accademiche dovute (prima e seconda rata) oppure che, a seguito della presentazione della domanda di laurea, ottengano il rimborso anche parziale delle tasse universitarie versate per l'anno accademico corrente;
10. siano risultati vincitori per il corrente anno accademico di borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività;



11. che siano cessati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento o siano stati dichiarati decaduti da impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
12. che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali in corso per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici ovvero per violazione di doveri d'ufficio, doveri di riservatezza, reati di grave allarme sociale;
13. studenti che abbiano ricevuto una lettera di richiamo durante lo svolgimento di precedenti borse di collaborazione;
studenti che non superino il test volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio;
14. studenti stranieri che non superino la prova, sia scritta che orale, di conoscenza della lingua italiana.

ART. 10 (domanda)

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Magnifico Rettore, dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al seguente sito web:

<http://borsecoll.uniroma1.it/>

Il candidato dovrà obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, presso la Sala Riunioni, sita presso il Palazzo dei Servizi Generali (CU029), scala A, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5, per la regolarizzazione e la sottoscrizione della domanda stessa entro le ore **13.00** del giorno **25 novembre 2016 esclusivamente nei seguenti giorni ed orari: 23 e 24 novembre dalle ore 9,00 alle ore 16,00, venerdì 25 novembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00.**

La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000:

- il nome, il cognome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'indirizzo e-mail;
- l'indirizzo di residenza o di domicilio;
- il codice fiscale;
- eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;
- gli esami superati con la relativa votazione in 30^{esimi}, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;
- di impegnarsi a versare la prima e la seconda rata delle tasse dovute entro le scadenze previste dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. 2016/2017;
- l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'a.a. 2016/2017;
- l'eventuale fruizione, negli anni accademici precedenti, di borsa di collaborazione presso il Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap;
- di non avere già presentato due domande di partecipazione ai concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. 2016/2017;
- di non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2016/2017 ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 11 (commissione giudicatrice)

Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avviene sulla base di una graduatoria formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Delegato del Rettore per l'integrazione degli studenti con disabilità, composta da tre membri



facenti parte della Commissione per le iniziative in favore degli studenti disabili, di cui un rappresentante degli studenti in seno agli Organi Collegiali della "Sapienza" università di Roma.

ART. 12 (calcolo del merito dello studente)

La Commissione giudicatrice, di cui al precedente articolo del bando di concorso, nel formulare le graduatorie seleziona le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione, e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito dello studente.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso.

Gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito ed, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto; sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30;

nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$



- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, Vi è il voto conseguito nell'i-esimo esame, Ci sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

- il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Art. 13 (valutazione di alcune tipologie di esami/crediti)

In caso di esami integrati, per essere valutati nel calcolo del merito, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli esami ed i crediti conseguiti dallo studente, immatricolato o iscritto alla Sapienza, presso Università estere (nell'ambito del progetto Erasmus+, "free mover", Erasmus Mundus ecc.) sono valutati solo se già convalidati o riconosciuti presso la "Sapienza" università di Roma.

Agli studenti precedentemente immatricolati o iscritti presso Istituzioni Universitarie straniere cui, per l'abbreviazione del corso di studio, siano stati riconosciuti esami sostenuti con una votazione non espressa in trentesimi, nel calcolo della media ponderata non si tiene conto dei suddetti esami. Nel calcolo dei crediti maturati si tiene conto anche dei crediti relativi agli esami sostenuti presso Istituzioni Universitarie straniere che siano stati riconosciuti per l'abbreviazione del corso di studio.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono gli esami di profitto extracurricolari ex. art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38 poiché tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo e non fanno media.

Nel calcolo della media e del rapporto crediti acquisiti / crediti previsti non concorrono i corsi singoli se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo studente è immatricolato/iscritto per il corrente anno accademico.

Art. 14 (penalizzazioni)

Per gli studenti che nel corso della loro intera carriera universitaria siano stati iscritti per un massimo di tre volte oltre la durata legale dei corsi di studio frequentati, sommando gli anni di iscrizione ai corsi di laurea di primo livello, quelli di secondo livello e quelli a ciclo unico, nel formulare le graduatorie viene calcolata la media ponderata dei voti degli esami secondo la formula indicata di seguito ed il risultato è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso, di ripetenza, o di passaggio di corso.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

Nell'applicazione delle penalizzazioni non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un altro secondo anno di corso di studio).

Si applicano le penalizzazioni nei casi di passaggio di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico



diverso (es. passaggio da un terzo anno di corso di studio ad un secondo anno di corso di studio).

Per il calcolo del totale degli anni di iscrizione si sommano:

1. gli anni di iscrizione in corso, tenendo conto della durata legale del corso di studio;
2. gli anni di iscrizione fuori corso;
3. gli anni di iscrizione come ripetente.

Nel caso vi sia stato uno o più passaggi di corso di studio, per il calcolo del totale degli anni di iscrizione all'Università, si applicano anche le seguenti disposizioni:

- per il computo degli anni di permanenza all'Università vengono considerati tutti gli anni di iscrizione effettuati anche in altri corsi di studio qualora essi abbiano prodotto effetti sul percorso scolastico attualmente frequentato, tramite il riconoscimento anche di un solo credito formativo universitario (cfu), mentre non sono considerati nel computo quando non hanno prodotto effetti sul percorso universitario attualmente frequentato in quanto nessun credito formativo universitario (cfu) è stato riconosciuto;
- non vengono considerati i passaggi di corso di studio avvenuti nello stesso anno accademico, se non è interrotta la sequenza degli anni di iscrizione (es. passaggio da un primo anno di corso di studio ad un altro primo anno di corso di studio). Vengono, invece, considerati i passaggi di corso di studio che nello stesso anno accademico abbiano comportato l'immatricolazione o l'iscrizione ad un anno accademico diverso (es. passaggio da un secondo anno di corso di studio ad un terzo anno di corso di studio).

ART. 15 (pubblicazione graduatoria provvisoria)

La graduatoria verrà resa pubblica il 12 dicembre 2016 mediante pubblicazione nel sito dell'Università all'indirizzo: <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <http://sportellodpd.uniroma1.it/>

ART. 16 (test)

La Commissione Giudicatrice sottopone gli studenti inseriti nella graduatoria provvisoria ad un test volto ad accertare il possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento del servizio: reale sensibilità verso le problematiche della disabilità e la propensione a risolvere i problemi di ordine pratico che ne derivano, capacità relazionali, interesse e motivazione rispetto all'attività prevista.

Al suddetto test viene assegnato un punteggio la cui valutazione minima è 18 e quella massima è pari a 30. Gli studenti che non raggiungono la valutazione minima di 18 vengono considerati non idonei e, conseguentemente, vengono esclusi dalla graduatoria definitiva.

Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <http://sportellodpd.uniroma1.it/> è pubblicato il calendario dei test.

Il mancato superamento del test preclude l'ottenimento della borsa di collaborazione.

Gli studenti stranieri devono effettuare anche una prova di conoscenza della lingua italiana scritta e orale. Il mancato superamento del test preclude l'ottenimento della borsa di collaborazione.

A ciascuno studente è assegnato un punteggio totale che è pari alla somma del merito dello studente più il voto assegnato al test.

Al termine dei test viene redatta la graduatoria definitiva.

I vincitori sono individuati tra coloro che hanno il punteggio totale più elevato, in caso di parità di merito prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è insindacabile.



ART. 17 (graduatoria definitiva)

Sul sito <http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti> e <http://sportellodpd.uniroma1.it/> è pubblicata la graduatoria definitiva.

ART. 18 (contratti)

Gli incarichi verranno affidati, una volta pubblicata la graduatoria definitiva, tramite stipula di singoli contratti di collaborazione.

I vincitori dovranno presentarsi per la stipula presso il Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap sito presso il Rettorato, della Città Universitaria, P.le Aldo Moro 5 nei giorni ed orari indicati in calce alla graduatoria definitiva.

La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 19 (scorrimento della graduatoria)

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia sono assegnati tramite lo scorrimento della graduatoria. In tal caso ai candidati idonei chiamati in sostituzione è resa nota, unicamente attraverso una comunicazione all'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, l'assegnazione della borsa di collaborazione; l'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

Art. 20 (Codice di comportamento)

Contestualmente alla stipula del contratto lo studente sottoscrive il seguente codice di comportamento:

“Lo studente vincitore della borsa di collaborazione si impegna a:

- *adottare un abbigliamento consono alla funzione svolta;*
- *attenersi alle indicazioni fornite dal Responsabile della Struttura cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione;*
- *attenersi al calendario delle attività di collaborazione;*
- *rispettare i luoghi, le Strutture e i beni dell'Università, preservandone la funzionalità ed il decoro;*
- *rispettare le indicazioni del Responsabile della Struttura riguardanti le norme sull'erogazione del servizio, i giorni ed orari di svolgimento dell'attività a tempo parziale, la verifica della presenza in servizio, la gestione delle assenze;*
- *tenere un comportamento decoroso e rispettoso nei confronti del pubblico, del personale dell'università e dei altri studenti;*
- *verificare le informazioni fornite, controllando che siano conformi alla regolamentazione esistente*

E' fatto divieto allo studente di divulgare e di utilizzare a scopo personale e/o privato i dati e le informazioni trattate nell'ambito delle attività oggetto della collaborazione

Il mancato rispetto anche di uno solo dei predetti obblighi, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nell'ambito dell'attività di collaborazione (ammonizione, decadenza, sospensione dagli esami)”.

Art. 21 (infrazioni al codice di comportamento)

La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione.

Inoltre, la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione, stabilito dal Responsabile della Struttura, per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa. Dal predetto computo sono escluse le assenze dovute a:

- *giorni in cui si sostengo esami del proprio corso di studio;*



- malattia;
- permessi per gravi motivi;
- scioperi ed agitazioni che non consentano l'utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi presso la sede dell'attività di collaborazione.

Art. 22 (variazioni dello status di studente)

Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile della Struttura ogni variazione del proprio status, intervenuto dopo la presentazione della domanda. Egualmente deve comunicare l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative o disciplinari (superiori alla censura) relative alla sua carriera universitaria.

Art. 23 (decadenza dall'attività a tempo parziale)

Lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento della laurea;
- 2) decadenza dagli studi universitari;
- 3) dichiarazione di falso o aver presentato una dichiarazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 4) inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, ed in tale ipotesi si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV Titolo II Cap. XIV del Codice Civile;
- 5) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 6) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 7) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 8) rinuncia alla borsa, dando un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto;
- 9) sopravvenuta inidoneità.

Nel caso in cui lo studente sia nel contempo vincitore di una borsa di studio per l'estero (Erasmus+, borse di studio all'estero offerte direttamente dalla Sapienza, Erasmus Mundus, borse di mobilità ecc.) deve optare per uno solo dei due benefici, fatti salvi i casi in cui, tenendo conto delle esigenze interne della Struttura cui spetta il compito di assegnare i turni, la fruizione della borsa di studio sia compatibile con lo svolgimento dell'attività a tempo parziale. In caso di mancata opzione, il provvedimento di decadenza è disposto dal Responsabile della Struttura.

ART. 24 (trattamento dati personali)

Con riferimento alle disposizioni di cui Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali che saranno forniti dai candidati, o già in nostro possesso, sono e saranno raccolti presso la "Sapienza" università di Roma per le finalità di gestione del concorso, inoltre sono e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, proseguirà anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata esecuzione del servizio. Gli interessati hanno diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Hanno diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in



caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Hanno inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è L'università degli studi di Roma La Sapienza in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

Art. 25 (sanzioni)

Nel caso in cui dai controlli effettuati risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere ai fini dell'assegnazione del contratto a tempo parziale, esso viene revocato ed è effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 viene disposta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme civili e penali per i fatti costituenti reato.

Art. 26 (responsabile del procedimento)

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 è responsabile del procedimento amministrativo Fabio Mollicone, Settore per le relazioni con studenti portatori di handicap.

F.to IL RETTORE



Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 – Codice in materia di dati personali

Finalità del trattamento

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n.196/2003 i dati da Lei forniti verranno trattati nella misura indispensabile e per le finalità connesse all'iscrizione e allo svolgimento del concorso.

Modalità del trattamento e soggetti interessati

Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuali che informatizzate. I dati potranno essere comunicati a Istituzioni o Enti pubblici e privati qualora fosse strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività del concorso.

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di dar corso allo svolgimento del concorso e alla gestione delle attività procedurali correlate.

Titolare e responsabile del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è la "Sapienza" università di Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Area offerta formativa e diritto allo studio.

Diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.